

2026

Nota integrativa al Bilancio

Principio Contabile n.1
Punto 9.11:
*analisi delle entrate
analisi delle spese
avanzo-disavanzo e fondi
pareggio di bilancio
partecipazioni*

Comune di FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD)

PREMESSA

Signori Consiglieri,

il presente documento, redatto ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), costituisce la *"Nota Integrativa al bilancio di previsione"* 2026 ed è conforme, nei contenuti, alle previsioni minime che il medesimo principio individua nei seguenti punti:

- a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Per ottemperare in modo soddisfacente a queste disposizioni, è stata predisposta la presente nota integrativa con l'intento di esplicitare le motivazioni che hanno portato alla determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa e di analizzare gli effetti prodotti dalle normative vigenti, oltre che rispondere ad un preciso obbligo normativo.

La nota integrativa completa, in tal modo, la finalità conoscitiva del sistema bilancio attraverso l'analisi degli stanziamenti delle tipologie, per l'entrata, e dei programmi, per la spesa, in analogia con l'unità di voto espressa dai consiglieri sul bilancio di previsione.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2026/2028 del nostro ente è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

1. i Principi contabili generali (Allegato n. 1 D.Lgs. n. 118/2011);
2. il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs. n. 118/2011);
3. il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs. n. 118/2011);

Si ricorda a riguardo che, ai sensi dell'art. 11, comma 14, a decorrere dal 2016 tutti gli enti sono tenuti ad adottare i nuovi schemi di bilancio che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

A dette disposizioni, che hanno innovato profondamente il sistema contabile, i modelli di bilancio e le modalità di rappresentazione dei fatti aziendali degli enti locali, si aggiungono quelle apportate dalla legge di bilancio.

Il documento così costruito e portato all'attenzione dell'organo consiliare sintetizza, in un processo decisionale che, prendendo in molti casi spunto dalle risultanze dell'anno precedente oltre che dagli strumenti di programmazione pluriennali, definisce, circoscrivendole in termini numerici, le scelte di questa amministrazione esplicitate nel "*documento di indirizzi*" in un'ottica annuale e triennale, tenuto conto delle indicazioni e dei principi introdotti dalle manovre recenti.

Si tratta di un percorso abbastanza complesso che in questi ultimi anni si è oltremodo complicato per la presenza di ulteriori limiti e vincoli che rendono sempre più laboriosa la redazione del documento ed il mantenimento degli equilibri parziali e generali.

D'altra parte, l'attività di governo, nell'accezione moderna del termine, deve essere concepita come funzione politica che si concretizza in una serie di scelte relative alla gestione presente e futura del personale, degli investimenti, dell'indebitamento, dell'imposizione tributaria, al fine di assicurare, negli anni, non solo il perdurare di un equilibrio finanziario tra entrate ed uscite, ma anche la massima soddisfazione dei cittadini amministrati alla luce delle risorse finanziarie a disposizione.

A tal fine si riporta il punto 1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011):

"La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente...

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente."

Ciò premesso, volendo approfondire i contenuti del bilancio dell'ente, si riscontra come lo stesso evidenzia una manovra complessiva sintetizzata nelle tabelle seguenti, nelle quali sono riportate le principali voci di entrata e di spesa redatte nel rispetto dei postulati di bilancio ancora una volta riaffermati dal legislatore nei nuovi principi contabili generali di cui all'allegato n. 1 del D.Lgs. n. 118/2011, quali:

- **l'annualità**, le entrate e le spese sono riferite all'anno in esame e non ad altri esercizi;

- **l'unità**, il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni previste dalla legge;
- **l'universalità**, tutte le entrate e le spese sono state previste nel bilancio;
- **l'integrità**, le entrate e le uscite sono state iscritte senza compensazioni;
- **la veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità**, le previsioni sono supportate da attente valutazioni che tengono conto sia dei trend storici che delle aspettative future;
- **la significatività e rilevanza**, l'informazione riportata è qualitativamente significativa e finalizzata ad influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente;
- **la flessibilità**, i documenti sono comunque modificabili attraverso le modalità previste dal legislatore;
- **la congruità**, nella costruzione dei documenti è verificata l'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
- **la prudenza**, sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
- **la coerenza interna**, per cui gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale sono conseguenti alla pianificazione dell'ente;
- **la coerenza esterna**, per cui vi è connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, e le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica;
- **la continuità e la costanza**, la valutazione delle poste contabili di bilancio è fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita;
- **la comparabilità e la verificabilità**, le informazioni di bilancio sono costruite in modo da essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali;
- **la neutralità**, la redazione dei documenti contabili è basata su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi;
- **la pubblicità**, per cui è garantita la trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione;
- **l'equilibrio di bilancio**, inteso come vincolo del pareggio finanziario del bilancio di previsione;
- **la competenza finanziaria**, e cioè l'imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni);
- **la competenza economica**, per cui le operazioni devono essere rilevate contabilmente ed attribuite all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
- **la prevalenza della sostanza sulla forma**, per cui i fatti aziendali sono rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

Partendo da queste premesse nelle due tabelle che seguono sono riportate le previsioni, per titoli, relative all'esercizio 2026 (con riferimento alle previsioni di competenza e di cassa) ed al 2027 e 2028 (con riferimento alle sole previsioni di competenza).

LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA

ENTRATE	CASSA 2026	COMPETENZA 2026	SPESE	CASSA 2026	COMPETENZA 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.850.000,00				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		551.636,05	Disavanzo di amministrazione		0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00			
Fondo pluriennale vincolato		255.210,74			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.662.444,12	2.507.600,88	Titolo 1 - Spese correnti	7.916.061,82	6.236.933,03
			- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.605.570,21	3.037.528,78			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.055.007,34	784.229,12	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.873.456,41	877.338,65
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.745.418,86	258.575,37	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00
Totale entrate finali	10.068.440,53	6.587.934,15	Totale spese finali	10.789.518,23	7.114.271,68
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	425.323,10	280.509,26
			- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.013.195,58	1.839.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.093.055,52	1.839.500,00
Totale Titoli	12.081.636,11	8.427.434,15	Totale Titoli	13.307.896,85	9.234.280,94
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.931.636,11	9.234.280,94	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.307.896,85	9.234.280,94
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	2.623.739,26				

LE PREVISIONI DI COMPETENZA

ENTRATE	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	SPESE	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.506.000,88	2.502.200,88	Titolo 1 - Spese correnti	5.991.434,98	5.968.526,56
			- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.895.599,13	2.887.645,57			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	784.229,12	778.729,12	Titolo 2 - Spese in conto capitale	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	119.389,39	114.842,95	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Totale entrate finali	6.305.218,52	6.283.418,52	Totale spese finali	6.021.434,98	5.998.526,56
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	283.783,54	284.891,96
			- di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.839.500,00	1.839.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.839.500,00	1.839.500,00
Totale Titoli	8.144.718,52	8.122.918,52	Totale Titoli	8.144.718,52	8.122.918,52
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.144.718,52	8.122.918,52	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.144.718,52	8.122.918,52

PRIMA PARTE



ANALISI DELLE ENTRATE

1 ANALISI DELLE ENTRATE

L'ente locale è chiamato a soddisfare i bisogni della collettività attraverso l'erogazione di servizi: a tal fine le risorse a disposizione per assicurare il funzionamento stesso dell'ente e la domanda di servizi pubblici provengono dal prelievo tributario, dai trasferimenti di altri enti, siano essi pubblici o privati, dalla vendita di beni e servizi. La richiesta di opere e interventi infrastrutturali è soddisfatta anche ricorrendo all'indebitamento o a vendite di beni del patrimonio. Si comprende, quindi, come l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento abbia costituito il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente finalizzata a reperire la copertura finanziaria necessaria a garantire il soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento. Il primo focus oggetto di approfondimento da parte della nota integrativa riguarderà, pertanto, i criteri di valutazione adottati nella determinazione e nella valutazione delle entrate.

A tal fine, l'analisi delle entrate si svilupperà partendo dal significato e dal contenuto dei titoli, per poi approfondirne le varie categorie che rispettivamente li compongono.

Si ricorda a riguardo che il principio contabile applicato alla programmazione, trattando della struttura del bilancio di previsione finanziario, precisa che: *"Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi."* (cfr. punto 9.4 del principio contabile n. 1 applicato della programmazione)

1.1 Analisi per titoli

Nell'analisi delle entrate lo schema logico seguito per esporre i criteri adottati parte dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) per comprendere non solo come i valori complessivi siano stati determinati ma anche come l'amministrazione abbia modificato i propri indirizzi di governo attraverso il confronto delle previsioni del triennio.

La prima classificazione delle entrate è quella che prevede la loro divisione in titoli che identificano la natura e la fonte di provenienza delle entrate. In particolare:

- a) il **"Titolo 1"** comprende le entrate aventi natura tributaria, contributiva e perequativa. Si tratta di entrate per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l'approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente. Nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio, i tributi sono contabilizzati al lordo delle relative spese di riscossione, dei rimborsi fiscali, ecc. salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dai principi contabili. La contabilizzazione al lordo è effettuata, sulla base delle informazioni trasmesse dai soggetti incaricati della riscossione dei tributi, attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa;
- b) il **"Titolo 2"** vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato oltre che da terzi, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria attività dell'ente. Si tratta di somme erogate non a fronte di controprestazioni seppur vincolate al finanziamento di spese correnti;
- c) il **"Titolo 3"** sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior parte, da proventi derivanti dalla vendita di beni e dall'erogazione di servizi nonché dalla gestione di beni patrimoniali dell'amministrazione. Il titolo comprende anche le entrate derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada;
- d) il **"Titolo 4"** è costituito dalle imposte in conto capitale, quali quelle derivante da sanatorie e condoni edilizi, e dai contributi agli investimenti, ovvero da entrate derivanti da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da terzi che, a differenza di quelli

riportati nel Titolo 2, sono diretti a finanziare le spese d'investimento. In questo titolo sono compresi anche i valori delle alienazioni del patrimonio immobiliare e i contributi riscossi per concorso agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione;

- e) il "**Titolo 5**" propone le entrate ottenute da soggetti terzi a seguito di alienazioni di attività finanziarie e la riscossione crediti a breve e a medio lungo termine erogati a titolo di prestito a terzi;
- f) il "**Titolo 6**" propone le entrate ottenute da soggetti terzi sotto forme diverse di indebitamento a medio e lungo termine;
- g) il "**Titolo 7**" propone le entrate ottenute dal tesoriere sotto forme diverse di indebitamento a breve termine per anticipazioni di cassa;
- h) il "**Titolo 9**" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi (detta voce non trova evidenza nelle tabelle che seguono).

ENTRATE	2026	2027	2028
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	2.507.600,88	2.506.000,88	2.502.200,88
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.507.600,88	2.506.000,88	2.502.200,88
TITOLO 2: Trasferimenti correnti			
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.035.528,78	2.893.599,13	2.885.645,57
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	500,00	500,00	500,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	3.037.528,78	2.895.599,13	2.887.645,57
TITOLO 3: Entrate extratributarie			
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	575.449,53	575.449,53	569.949,53
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	135.279,59	135.279,59	135.279,59
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	784.229,12	784.229,12	778.729,12
TITOLO 4: Entrate in conto capitale			
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	228.575,37	89.389,39	84.842,95
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	258.575,37	119.389,39	114.842,95
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6: Accensione prestiti			
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro			
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	1.577.500,00	1.577.500,00	1.577.500,00
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	262.000,00	262.000,00	262.000,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	1.839.500,00	1.839.500,00	1.839.500,00

1.2 Analisi delle voci più significative del titolo 1

Al fine di rendere più leggibile il dato aggregato e dimostrare l'attendibilità delle previsioni di entrata, nel presente paragrafo si riportano, per grandi linee, alcune considerazioni sulle principali voci di entrata del titolo 1 (entrate tributarie) che hanno condotto l'Amministrazione verso la definizione dell'entità degli stanziamenti poi riportati nel bilancio 2026.

I.M.U. ora ILIA

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) è abolita, ad eccezione della TARI e dell'IMU. Per quest'ultima, la relativa disciplina è rinvenibile nelle disposizioni dei commi da 739 a 783 della legge di bilancio per il 2020, la n. 160/2019.

Con la L.R. 17/2022 è stata prevista l'**Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)**. Ai sensi dell' articolo 51, comma 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), è istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all' articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).

L'abitazione principale non è soggetta a tassazione salvo che si tratti di unità abitativa di lusso classificata nelle categorie catastali A/1 – abitazioni di tipo signorile -, A/8 – ville -, A/9 – castelli e palazzi eminenti.

L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

L'aliquota di base è pari:

- allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale e i comuni possono ridurla fino all'azzeramento;
- allo 0,76 per i terreni agricoli e i comuni possono aumentarla, con apposita deliberazione del consiglio comunale, sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- allo 0,76 per le aree fabbricabili e i comuni possono aumentarla, con apposita deliberazione del consiglio comunale, sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- allo 0,86 per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata e i comuni possono aumentarla, con apposita deliberazione del consiglio comunale, sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. Con la L.R. 9/2024 c'è stata riduzione dell'aliquota massima ex lege da 1,06% a 0,7% con ristoro del 100% ai comuni;
- allo 0,86 per i fabbricati diversi dall'abitazione principale o assimilata e i comuni possono aumentarla, con apposita deliberazione del consiglio comunale, sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- allo 0,86 per i fabbricati strumentali all'attività economica e i comuni possono aumentarla, con apposita deliberazione del consiglio comunale, sino all'1,06 per cento o diminuirla

fino all'azzeramento Con la L.R. 9/2024 c'è stata riduzione dell'aliquota massima ex lege da 1,06% a 0,86% con ristoro del 100% ai comuni;

- allo 0,86 per cento, per gli immobili diversi di cui ai commi da 1 a 7 dell'art. 9 della LR 17/2022 e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Pertanto a partire al 01/01/2023 i Comuni del FVG incasseranno il gettito dei fabbricati di categoria D di riserva dello stato e poi verrà attuato quanto disposto dall'art. 21 della LR 17/2022 (*Disposizioni in materia di neutralità finanziaria e altre disposizioni finanziarie*) che prevede che in attuazione del principio di cui all' articolo 8, comma 5, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), a decorrere dall'anno 2023 sono recuperati annualmente dai Comuni gli importi corrispondenti al gettito della riserva di cui all' articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), mediante compensazione a valere sulle quote spettanti del Fondo unico comunale previsto annualmente in legge di stabilità e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto entro il 31 dicembre di ciascun anno, con le modalità definite con decreto del direttore del Servizio competente.

In merito invece al ristoro per la riduzione delle aliquote ex lege per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata e per i fabbricati strumentali è stato previsto al titolo secondo come trasferimento un importo di 26.166,32€. L'importo è stimato e soggetto a variazione in quanto l'agevolazione dell'aliquota su queste tipologie di fabbricati è soggetta a comunicazione o dichiarazione da parte del contribuente. Poi il comune in base alle comunicazioni e dichiarazioni e alla perdita di gettito dovuto alla riduzione ex lege delle due aliquote massime è tenuto entro settembre dell'anno successivo a chiedere il ristoro alla Regione FVG. L'importo indicato in previsione è pari alla comunicazione inoltrata a settembre 2025.

Effetti sul bilancio di previsione

Sulla base delle esenzioni e agevolazioni esistenti, confermando le stesse aliquote 2025 e a seguito dell'intervento normativo della L.R. 9/2024 è stato quantificato un gettito presunto iscritto in bilancio per un importo pari a 1.017.500€ (comprensivo del gettito dei fabbricati di categoria D quota stato) ed è stato iscritto in spesa l'importo di 235.164€ ai sensi dell'art. 21 della LR 17/2022 come quantificato dalla tabella p della legge regionale n. 22/2022. Inoltre è stato iscritto l'importo di 26.166,32€ come trasferimento regionale come ristoro per il mancato gettito.

TARI

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) è abolita, ad eccezione della TARI e dell'IMU. Per di più, nel comma 780 della Legge di bilancio 2020 è stato precisato, inoltre, che restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

Com'è noto il presupposto per l'applicazione della TARI, del tutto simile alla TARES, conferma la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non alla effettiva produzione di rifiuti o all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro potenzialità e, quindi, alla ipotetica fruizione di un servizio.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

La base imponibile del tributo è commisurata:

- nel caso di immobili a destinazione ordinaria, all'80% della superficie catastale dei locali e delle aree,
- nel caso di altre unità immobiliari alla superficie calpestabile.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha redatto il nuovo disciplinare per l'identificazione dei costi efficienti da coprire mediante gettito Tari, superando il precedente

assetto che si basava sul DPR 158/1999. I criteri di calcolo e riconoscimento dei costi di esercizio e di investimento vengono definiti attraverso il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) e utilizza il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie. Dal 2020, pertanto, la valutazione dell'andamento della gestione del servizio è effettuato attraverso i fabbisogni standard.

Anche per il 2026 le tariffe sono state determinate tenendo conto che, in attesa del completamento della riorganizzazione dei dati catastali si applica una disposizione di carattere transitorio che prevede, anche nel caso di immobili a destinazione ordinaria, di fare riferimento alla superficie calpestabile. Ne consegue pertanto che anche nel 2026 si continua a fare riferimento alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, liberando in tal modo i contribuenti dall'obbligo di presentazione di dichiarazione.

Effetti sul bilancio di previsione

Sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente, è stato previsto uno stanziamento di Euro 853.538,88 in base al Pef tari anno 2025.

Nel momento dell'aggiornamento da parte di Ausir si procederà alla modifica delle poste in entrata della Tari e della spesa della Net in base al Pef 2026.

La determinazione delle tariffe verrà fissata con deliberazione consigliare entro la scadenza prevista dalla norma (30/04).

Componenti perequative

Dal 1° gennaio 2024, come previsto dalla delibera Arera n. 386/2023, a tutte le utenze attive si applicano due nuove componenti perequative TARI quale maggiorazione al dovuto per la copertura di costi di gestione emergenti, ovvero:

- la prima pari a 0,10 euro/utenza per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare;
- la seconda pari a 1,50 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Dal 1° gennaio 2025, come da disposizione Arera delibera n. 133/2025 poi modificata dalla delibera n. 176/2025, a tutte le utenze attive si applicherà una terza componente perequativa pari a 6,00 euro/utenza (UR3) relativa alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.

Ulteriore novità contabile che tali risorse sono iscritte nel titolo terzo dell'entrata ma la spesa è iscritta in un fondo accantonamento che poi verrà applicato come avanzo nell'esercizio successivo per liquidare Arera. Va sottolineato che il versamento ad Arera viene fatto sulle componenti calcolate e non su quelle incassate pertanto il comune dovrà anticipare la differenza.

Addizionale IRPEF

L'aliquota dell'addizionale comunale per l'anno 2026 è confermata pari al 6 per mille. La modalità di accertamento contabile utilizzata è quella per cassa, in conformità al principio contabile applicato 3.7.5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

L'ente non si è avvalso di variare l'aliquota rispetto allo scorso anno ed il gettito iscritto in bilancio è di 576.662€. L'incremento è determinato non dall'aumento delle aliquote ma dagli incassi storici registrati negli ultimi esercizi.

1.3 Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 2

Anche per il titolo 2 si ritiene opportuno fornire alcune specificazioni su talune tipologie di entrata sia in merito all'entità dei trasferimenti erogati che alla destinazione degli stessi. In particolare, fermo restando che dette somme non potranno essere finalizzate ad investimenti, si forniscono le seguenti precisazioni:

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali

Con l'attuazione del federalismo fiscale (D. Lgs. n. 23/2011) si è proceduto fin dall'anno 2011 alla riduzione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo di solidarietà (c.d. *fiscalizzazione dei trasferimenti*). Pertanto, la voce riporta esclusivamente i trasferimenti non fiscalizzati iscritti in bilancio sulla base degli importi desunti dalla *comunicazione del Ministero dell'Interno rilevabile sul sito Internet*.

Ad essi si aggiungono eventuali ulteriori trasferimenti. Nello specifico, nel bilancio dell'ente sono state previste somme così suddivise:

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali (Tit. 2 - Tip. 101)	Importo 2026
trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (contributo segretari, minimo garantito...)	46.500,00
contributo statale minori stranieri non accompagnati	10.000,00
trasferimento statale per consultazioni elettorali e referendarie	11.000,00
trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali per mensa scolastica	18.000,00
trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali per cinque per mille	4.500,00
trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali per centri estivi	6.000,00
trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali per alunni disabili	10.000,00
Totale	106.000,00

Contributi da amministrazioni locali

Per quanto riguarda i contributi ed i trasferimenti da parte della regione e di altre amministrazioni locali si evidenziano esclusivamente le voci più significative. In particolare, tra esse abbiamo:

Trasferimenti correnti da amministrazioni locali (Tit. 2 - Tip. 101)	Importo 2026
contributo regionale ventennale dal 2008 per nuovo impianto di illuminazione pubblica su mutuo di 336.221,84 assunto nel 2010	1.875,25
contributo regionale per cantieri di lavoro	13.078,27
trasferimenti correnti dalla regione	2.191,58
TRASFERIMENTO REGIONALE MAGGIORE SPESA REVISORE CONTI	1.922,24
FONDO UNICO REGIONALE	2.570.293,33
CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA	90.000,00
Contributi REG.LE per progetti specifici area tecnica (es zanzare)	1.900,00
Contributi REG.LE per progetti specifici CULTURA E SOCIALE	3.000,00
contributo regionale per servizi con coop B	30.000,00
trasferimenti dai Comuni per Rassegna Regionale Teatro della Scuola	5.500,00
contributo regionale ventennale dal 2009 su mutuo di E. 290.000,00 per ristrutturazione ex scuola papariano	1.290,14
TRASFERIMENTO REGIONALE RISTORO EX LEGE ALIQUOTE ILIA	26.166,32
contributo regionale ventennale dal 2008 per ristrutturazione edificio adibito a ludoteca	2.470,80

contributi regionali su mutui ex Comuna di Villa Vicentina	33.845,70
contributo regionale su mutuo 3° lotto lavori recupero ex scuola s.lorenzo - prima rata 7.250,00 nel 2007 - ultima rata 2026	757,98
contributo regionale su mutuo di 500.000 sede municipale E. 30.000 ventennale dal 2006 - E. 35.000 su 500.000 ventennale dal 2007 - ultima rata 2026	19.986,17
Trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	52.700,00
contributo per Squadra Protezione Civile accertamenti sanitari	1.000,00
Contributo regionale per mense biologiche	23.500,00
Trasferimenti statali erogati dalla Regione	25.000,00
contributo regionale rinnovo CCRL	18.051,00
Contributi regionali per progetti specifici - STERILIZZAZIONE	5.000,00
Totale	2.929.528,78

Contributi comunitari ed altri contributi significativi

L'ente ha, inoltre, compilato il prospetto (Allegato 9 e) al D.Lgs. 118/2011) relativo alle funzioni, ai servizi e agli interventi finanziati da organismi comunitari ed internazionali per i quali vengono iscritti in bilancio i seguenti contributi:

Trasferimenti correnti da U.E. (Tit. 2 - Tip. 101)	Importo 2026
---	---------------------

1.4 Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 3

Entrate da servizi dell'ente

La tipologia 100 riassume l'insieme dei servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi, erogati dall'ente nei confronti della collettività amministrata. Inoltre, l'analisi sulla redditività dei servizi alla collettività locale può essere gestita direttamente dall'Ente o affidata all'esterno attraverso appalti o esternalizzazioni o affidamenti a società partecipate. Nel Documento Unico di Programmazione specifico approfondimento è stato dato ai servizi pubblici offerti dal comune e alle modalità di gestione: in questa sede si approfondiscono i criteri di valutazione seguiti nella stima delle relative entrate.

Tale analisi investe anche la tipologia 400 che misura le gestioni di servizi effettuate attraverso organismi esterni aventi autonomia giuridica o finanziaria.

Ne consegue che detto valore deve essere oggetto di confronto congiunto con il primo, cioè con quello relativo ai servizi gestiti in economia, al fine di trarre un giudizio complessivo sull'andamento dei servizi a domanda individuale e produttivi attivati dall'ente.

Entrate da proventi di beni e servizi dell'ente

Per ciò che concerne le entrate relative ai servizi offerti, le previsioni prendono a base il trend storico e la domanda del servizio da parte dell'utenza, se è inferiore o superiore rispetto agli anni precedenti. Per la maggior parte dei servizi, infatti, a ottobre si hanno dati definitivi sui potenziali utenti del servizio (numero alunni per refezione scolastica, numero utenti per il trasporto scolastico, numero utenti asili nido ...) o, comunque, quella che sarà la dinamica della domanda di servizi (la gestione servizi cimiteriali, l'assistenza domiciliare, le residenze sanitarie assistite ...)

La tipologia 100, del titolo, nella nuova riclassificazione, riporta anche le previsioni relative alle rendite di entrata relative ai beni del patrimonio comunale sulla base dell'inventario e dei contratti in essere forniti dal relativo ufficio. Anche in tal caso, il Documento unico di Programmazione riporta l'elenco dei beni del patrimonio distinguendo quelli a reddito.

A riguardo si osserva che nel rispetto della normativa vigente:

- i proventi sono adeguati;

- non si è provveduto alla revisione dei canoni;
- relativamente al patrimonio immobiliare indisponibile, il canone è conforme all'art. 32 della Legge n. 724/94.

Le principali voci di entrata sono costituite da:

Proventi derivanti dalla gestione dei beni (Tit. 3 - Tip. 100)	Importo 2026
Canone Unico Patrimoniale	62.000,00
fitti reali di fabbricati	3.600,00
locazione di terreno disponibile per antenna	12.500,00
canone concessione impianti sportivi	2.500,00
proventi trasporto scolastico	14.500,00
sponsorizzazioni da imprese	4.000,00
canone unico patrimoniale occupazione nei mercati	1.200,00
diritti di scritturazione atti	100,00
diritti di segreteria ufficio anagrafe e stato civile	1.500,00
Concessione aree e loculi cimiteriali	9.600,00
Canone concessione impianto nautica	32.000,00
Diritti di segreteria	15.000,00
Proventi da uso sale comunali	4.000,00
Fitti fondi rustici	39.500,00
Corrispettivo gestione impianti di fognatura e depurazione - rimborso mutui da CAFC	58.349,53
Proventi da centri estivi	11.000,00
Proventi da impianti sportivi e palestre	18.000,00
Proventi da mense scolastiche	188.500,00
Proventi dai servizi cimiteriali	11.000,00
Proventi dal riparto canone impianto cremazione intercomunale	80.000,00
Diritti rilascio carte d'identità	3.600,00
Diritti di rogito	3.000,00
Totale	575.449,53

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 816, della Legge 160/2019, l'ente, a partire dal 2021, prevede l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Tale canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti derivanti dai canoni e dai tributi sostituiti dal canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente sulla base delle concessioni rilasciate e che si prevede di rilasciare, è stato previsto uno stanziamento di Euro 62.000,00.

Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019, l'ente, a partire dal 2021, prevede l'istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in

strutture attrezzate. Sulla base delle concessioni rilasciate e che si prevede di rilasciare, è stato previsto uno stanziamento di Euro 1.200,00.

Interessi attivi ed altre entrate finanziarie dell'ente

La tipologia 300 misura il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria rimosse dall'ente, quali gli interessi attivi sulle somme depositate in tesoreria unica o quelli originati dall'impiego temporaneo delle somme depositate fuori tesoreria e comunque finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

Un valore troppo alto degli interessi attivi maturati sulle giacenze dei mutui in corso di ammortamento è sintomo di lentezza nell'esecuzione delle opere pubbliche o di una errata gestione del debito. Una maggiore attenzione alla gestione del debito impone di verificare la possibilità di utilizzare in devoluzione mutui in ammortamento prima di ricorrere a nuovo indebitamento.

Le principali voci di entrata previste nel bilancio 2026 sono costituite da:

Interessi attivi ed altre entrate di natura finanziaria (Tit. 3 - Tip. 300)	Importo 2026
Interessi attivi su conti correnti di tesoreria e postali	40.000,00
Interessi di mora	500,00
Totale	40.500,00

Altre entrate da redditi di capitale

La tipologia 400 riporta le previsioni previste in bilancio relative a proventi derivanti da distribuzione di dividendi e di utili di società partecipate dall'ente. Le principali voci di entrata previste nel bilancio 2026 sono costituite da:

Altre entrate da redditi di capitale	Importo 2026
entrate da redditi di capitale	0,00
Totale	0,00

Rimborsi ed altre entrate diverse

La tipologia 500 presenta una natura residuale.

Le principali voci di entrata previste nel bilancio 2026 sono state stimate sulla base del trend storico e sono costituite da:

Altre entrate correnti (Tit. 3 - Tip. 500)	Importo 2026
Rimborsi diversi non soggetti a IVA	1.000,00
Componenti perquative tari	24.901,40
Entrate derivanti dall'inversione contabile IVA (REVERSE CHARGE)	1.000,00
Rimborso utilizzo CENTRO COTTURA capitolo rilevante I.V.A.	2.300,00
Rimborso IRAP segretario comunale in convenzione	2.215,00
Rimborso spese notifiche	200,00
Altre entrate correnti	3.000,00
Rimborsi utenze IMPIANTI SPORTIVI	3.500,00
Rimborsi diversi - capitolo rilevante ai fini I.V.A.	1.000,00
Rimborsi da Comune di Ruda per gestione ECOCENTRO	9.000,00
Rimborsi ISTAT	5.850,00

Fondo rotazione INCENTIVI TECNICI	26.033,19
I.V.A. da scissione pagamenti su acquisti attività commerciali +430/1V	22.000,00
Rimborso spese personale gestioni associate (Segretario Comunale)	33.280,00
Totale	135.279,59

1.5 Analisi delle voci più significative di entrata del titolo 4

Per quanto riguarda le principali voci che partecipano alla determinazione dell'importo di ciascuna tipologia del titolo 4 riportata nel bilancio di previsione 2026, si precisa che le somme riportate partecipano alla definizione del complesso di risorse che finanziano il programma triennale dei lavori pubblici.

Tributi in conto capitale

La tipologia 100 del titolo 4 comprende le imposte da sanatorie e condoni. Nello specifico, l'ufficio urbanistica sulla base delle pratiche da evadere ha presuntivamente determinato i seguenti importi:

Tributi in conto capitale	Importo 2026
tributo in conto capitale	0,00
Totale	0,00

Contributi agli investimenti

La tipologia 200 del titolo 4 comprende i contributi in c/capitale da destinare a spese di investimento da parte di altre amministrazioni pubbliche e da privati così suddivisi:

I **contributi agli investimenti provenienti dallo Stato** iscritti in bilancio sono stati verificati sulla base delle formali comunicazioni provenienti dalle amministrazioni centrali (Ministeri). Nello specifico, nel bilancio dell'ente sono state previste somme così suddivise:

Contributi da amministrazioni pubbliche centrali (Tit. 4 - Tip. 200)	Importo 2026
---	---------------------

I **contributi agli investimenti dalla regione** e da altre amministrazioni pubbliche locali sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate dall'ente agli uffici tecnici comunali che hanno proceduto a comunicare al settore finanziario gli importi. Nello specifico nel bilancio dell'ente sono state previste somme così suddivise:

Contributi da amministrazioni locali (Tit. 4 - Tip. 200)	Importo 2026
contributo Regionale per ristrutturazione CUCINA Casa delle Associazioni - Centro Aggregazione Giovanile - scorrimento graduatoria 2019	45.500,00
contributo regionale per arredi e attrezzature scuole	47.442,36
contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti - mutuo CDP 145.000,00	6.492,02
contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti - mutuo CDP 1.000.000,00	45.013,83
contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti - mutui comune di Villa Vicentina	59.027,82
contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti - mutuo CDP 240.000,00	10.029,20
contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti - mutuo CDP 336.221,84	7.660,28

contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti - mutuo CDP 290.000,00	7.409,86
Totale	228.575,37

I **contributi agli investimenti da altri soggetti** sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate dai terzi agli uffici comunali che hanno proceduto a comunicare al settore finanziario gli importi. Nello specifico nel bilancio dell'ente sono state previste somme così suddivise:

Contributi da altri soggetti (Tit. 4 - Tip. 200)	Importo 2026
	0,00
Totale	0,00

Gli **altri trasferimenti in conto capitale** riguardano entrate in conto capitale ricevute senza obbligo di restituzione per spese diverse da quelle di investimento e, nello specifico erogati per:

- assunzioni di debiti dell'ente da parte di altri soggetti (siano essi privati o pubblici);
- cancellazione di debiti;
- copertura di spese eccezionali o di disavanzi accumulati dall'amministrazione.

Nel nostro ente tale voce non risulta valorizzata.

Altri trasferimenti in conto capitale (Tit. 4 - Tip. 300)	Importo 2026
	0,00
Totale	0,00

Alienazione di beni patrimoniali

I beni dell'ente, ricompresi nella tipologia 400, per i quali si prevede l'alienazione, sono riportati di seguito unitamente al valore stimato dall'Ufficio tecnico comunale.

Detti valori sono stati previsti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali inserito nel Documento Unico di Programmazione e nell'apposita scheda del Programma triennale dei lavori pubblici (anch'esso inserito nel Documento Unico di Programmazione).

Alla base del valore iscritto in bilancio vi è apposita perizia di stima redatta dall'Ufficio Tecnico.

Alienazione di beni (Tit. 4 - Tip. 400)	Importo 2026

Altre entrate in conto capitale

Nella tipologia 500 rientrano i *"proventi delle concessioni edilizie"* e le relative sanzioni. La quantificazione è stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e dell'attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2026.

Si precisa che le previsioni, effettuate dal competente Ufficio comunale, sono state effettuate in base:

- al piano regolatore in corso di approvazione;
- al piano regolatore vigente in regime di salvaguardia;
- alle pratiche edilizie in sospeso;
- all'andamento degli stanziamenti e accertamenti degli anni passati;
- tenendo conto di convenzioni in atto con i privati, in base alle quali è prevista la compensazione tra oneri di urbanizzazione e opere realizzate direttamente.

Le previsioni per il 2026 hanno tenuto conto della novella arrecata dalla legge di bilancio

2017, Legge n. 232/2016, con il comma 460 dell'unico articolo per il quale a decorrere dal 1° gennaio 2018, secondo cui i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:

- alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- a interventi di riuso e di rigenerazione;
- a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- spese di progettazione per opere pubbliche.

Ai sensi dell'ultimo periodo del citato comma 460, aggiunto dall'art. 13, comma 5-quinquies, del D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 8/2020, a decorrere dal 1° aprile 2020, le risorse non utilizzate per le finalità elencate in precedenza possono essere utilizzate inoltre per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

La tabella che segue riporta la ripartizione così come proposta nel bilancio 2026:

Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie	%	Importo 2026
Proventi delle concessioni edilizie	100,00	30.000,00
Totale		30.000,00

1.6 Strumenti derivati

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1, lett. g)

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2026, così come prevista dal paragrafo 9.11.1 del principio applicato della programmazione, richiede una adeguata precisazione sugli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

A tal fine si precisa che l'ente non ha sottoscritto contratti in strumenti derivati.

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.5

Con riferimento a ciascun contratto stipulato si riportano i principali elementi per una loro valutazione:

Stanziamenti del bilancio di previsione	2026	2027	2028
- Flussi di entrata			
- Flussi di spesa			
- Tasso Costo Finale Sintetico Presunto (TFSCFS)*			

(*) Si precisa che il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione:

$$(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) \times 36000] / [(\text{Nominale} \times 365)]\}.$$

Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio.

1.7 Le Entrate "ricorrenti" e "non ricorrenti"

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.3

Risulta interessante analizzare, così come previsto al punto 9.11.3 del Principio contabile n.1, l'articolazione e la relazione tra le "entrate ricorrenti" e quelle "non ricorrenti".

Questa distinzione è stata introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011 e ripresa nel TUEL - così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 - e si basa sulla distinzione tra proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

E', infatti, un principio di sana gestione finanziaria, quello di finanziare spese straordinarie o una tantum con entrate di analoga natura, in tal modo evitando che, al contrario, spese correnti ripetitive possano trovare la loro fonte di finanziamento nelle entrate non ricorrenti.

Alla luce delle esperienze fino ad oggi maturate, si ritiene che possa essere definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo. In ogni caso, in considerazione della loro natura, sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- i condoni;
- i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- le entrate per eventi calamitosi;
- le alienazioni di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Le restanti entrate sono da considerarsi "ricorrenti".

Partendo da queste premesse, sono da considerare "non ricorrenti" e come tali con effetti non strutturali sul bilancio dell'ente, le seguenti entrate:

ENTRATE "NON RICORRENTI"	2026	2027	2028
Donazioni	0,00	0,00	0,00

Sanatorie	0,00	0,00	0,00
Abusi edilizi	0,00	0,00	0,00
Sanzioni	0,00	0,00	0,00
Condoni	0,00	0,00	0,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria al netto del fode	32.545,00	32.545,00	32.545,00
Entrate per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Alienazione di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	228.575,37	89.389,39	84.842,95
Totale Entrate non ricorrenti	261.120,37	121.934,39	117.387,95
in % sul totale entrate	3,10%	1,50%	1,45%

1.8 Oneri da Garanzie e Strumenti Finanziari Derivati

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1, lett. f)

Si riporta, di seguito, l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di altre Amm.ni pubbliche e di altri soggetti

Garanzie prestate a favore di PA e altri soggetti	Tipologia	Importo
nessuna garanzia è stata prestata		0,00
Totale		0,00

SECONDA PARTE



ANALISI DELLE SPESE

2 ANALISI DELLE SPESE

Il secondo approfondimento oggetto di analisi nella nota integrativa riguarda la spesa e i criteri sottesi alla determinazione degli accantonamenti per le spese potenziali e del fondo crediti di dubbia esigibilità.

E' noto che gli accantonamenti costituiscono una posta oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore e, conseguentemente, dagli organi di controllo in quanto una loro sottostimata valutazione può portare a squilibri dapprima di cassa e, successivamente, minare gli equilibri finanziari dell'ente. A tal fine una particolare trattazione è dedicata alla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e degli altri fondi rischi.

Preliminarmente è intenzione illustrare i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle principali poste di spesa, mantenendo la stessa logica espositiva delle entrate, procedendo anche per la spesa all'analisi per titoli, per passare, successivamente, in ottica di maggiore dettaglio, alla loro scomposizione in missioni.

2.1 Titolo 1 Spese correnti

Le Spese correnti trovano iscrizione nel titolo 1, suddivise in missioni e programmi, ed evidenziano gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, distinguendola in missioni, secondo la classificazione funzionale. A riguardo si precisa che la classificazione funzionale per missioni non è rimessa alla libera decisione dell'ente, ma risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011; quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo 1 della spesa nel bilancio 2026/2028 per missione. Tale impostazione evidenzia gli eventuali scostamenti tra le spese destinate alla medesima missione, in modo da cogliere, con maggiore chiarezza, l'assetto delle stesse per i prossimi esercizi. L'analisi non prende a riferimento i servizi per conto terzi e le partite di giro.

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 1 SPESA)	2026	2027	2028
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma 01 - Organi istituzionali	182.842,00	182.833,00	182.833,00
Programma 02 - Segreteria generale	283.479,91	352.763,91	352.763,83
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	423.903,11	369.494,33	369.214,30
Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	399.636,60	399.636,60	399.636,70
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Programma 06 - Ufficio tecnico	616.933,40	584.627,90	575.658,75
Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	115.890,35	111.940,35	112.240,35
Programma 08 - Statistica e sistemi informativi	23.850,00	23.850,00	23.850,00
Programma 10 - Risorse umane	182.213,00	185.627,00	185.627,00
Programma 11 - Altri servizi generali	27.800,00	26.300,00	24.307,02

Nota Integrativa al Bilancio annuale di previsione 2026

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			
Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	204.229,35	182.729,35	182.729,35
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			
Programma 01 - Istruzione prescolastica	51.250,00	51.250,00	51.250,00
Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	149.300,00	140.000,00	137.391,14
Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione	455.500,00	440.500,00	440.232,23
Programma 07 - Diritto allo studio	11.000,00	10.000,00	10.000,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	168.220,00	163.020,00	162.249,53
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma 01 - Sport e tempo libero	172.400,00	166.800,00	166.070,63
Programma 02 - Giovani	36.100,00	34.500,00	34.500,00
MISSIONE 07 - Turismo			
Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	28.000,00	25.600,00	25.081,68
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 01 - Difesa del suolo	90.000,00	0,00	0,00
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	195.740,00	193.740,00	193.740,00
Programma 03 - Rifiuti	861.894,00	860.994,00	860.994,00
Programma 04 - Servizio idrico integrato	16.400,00	14.200,00	11.676,76
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	330.800,00	307.300,00	303.269,11
MISSIONE 11 - Soccorso civile			
Programma 01 - Sistema di protezione civile	12.600,00	12.600,00	12.082,64
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Programma 02 - Interventi per la disabilità	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Programma 03 - Interventi per gli anziani	5.472,00	5.472,00	5.472,00
Programma 05 - Interventi per le famiglie	500,00	500,00	500,00
Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa	69.300,00	69.300,00	69.300,00
Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Programma 08 - Cooperazione e associazionismo	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	36.900,00	31.900,00	31.900,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute			
Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	29.500,00	27.500,00	27.500,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività			
Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	147.770,00	141.020,00	141.020,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
Programma 03 - Sostegno all'occupazione	15.072,77	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	15.000,00	3.000,00	3.000,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti			
Programma 01 - Fondo di riserva	18.800,00	18.500,00	18.500,00
Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	162.040,14	162.040,14	162.040,14
Programma 03 - Altri fondi	97.496,40	92.796,40	92.796,40
TOTALE TITOLO 1	6.236.933,03	5.991.434,98	5.968.526,56

2.1.1 I macroaggregati di spesa corrente

Quantunque non presenti nella struttura del bilancio oggetto di approvazione da parte del Consiglio, la spesa corrente, così come riportata nell'allegato al bilancio di previsione, è stata suddivisa in macroaggregati che sostituiscono, nella nuova classificazione economico funzionale, i precedenti *interventi* di spesa.

Com'è noto, la classificazione della spesa in macroaggregati è effettuata in relazione alla natura economica dei fattori produttivi, permettendo in tal modo di effettuare valutazioni in merito alla loro incidenza ed eventuale razionalizzazione.

La ripartizione del titolo 1 per macroaggregati è riepilogata, per l'anno 2026, nella tabella che

segue:

Le previsioni di spesa corrente per macroaggregati 2026

MACROAGGREGATI (TIT. 1 SPESA)	2026	%
Redditi da lavoro dipendente	1.151.068,92	18,46%
Imposte e tasse a carico dell'ente	107.675,34	1,73%
Acquisto di beni e servizi	3.213.730,16	51,53%
Trasferimenti correnti	1.086.104,85	17,41%
Interessi passivi	101.200,00	1,62%
Altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	203.030,00	3,26%
Altre spese correnti	374.123,76	6,00%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO I - SPESA CORRENTE	6.236.933,03	100,00%

2.1.2 Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge

L'articolo 57, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 157/2019 ha eliminato tutti i vincoli relativi al contenimento delle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missione, formazione, sponsorizzazione, incarichi per studi e consulenza, acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture, acquisto, manutenzione e locazione di immobili.

Conseguentemente si darà conto del solo limite della spesa del personale.

Limiti alla Spesa di Personale

L'ente presenta un rapporto spesa personale/spesa corrente pari per l'anno 2026 al 20,49% (Indicatore 3.1).

Il dato viene fornito come mera notizia in quanto per gli enti locali non c'è più alcun obbligo di ridurre il rapporto tra spese di personale e spese correnti.

Con riferimento alle assunzioni di personale, si segnala che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con il D.M. 17 marzo 2020 sono stati individuati i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Per i Comuni del Friuli Venezia Giulia gli obblighi di finanza pubblica, declinati dal nuovo articolo 19 della legge regionale n. 18/2015, prevedono che gli enti debbano:

a) assicurare l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale,

b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale, c) assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.

In merito agli obblighi di finanza pubblica di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 19 il legislatore regionale ha preso a riferimento il concetto di sostenibilità finanziaria (introdotto anche dal legislatore statale con l'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2019 n. 34). Rispetto al precedente criterio basato sulla spesa storica, il concetto di sostenibilità consente di salvaguardare maggiormente l'autonomia di entrata e di spesa dei comuni sancita dall'articolo 119 della Costituzione. Esso si basa sulla capacità dell'ente di mantenere l'equilibrio pluriennale nel bilancio tra entrate correnti e spese correnti (debito e personale), senza eccedere nella rigidità della spesa stessa. Le disposizioni regionali che disciplinano i nuovi obblighi di finanza pubblica sono contenute, in particolare negli articoli 21, 22, 22 bis e 22 ter della legge regionale n. 18/2015, come sostituiti ed inseriti dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale n. 20/2020. In attuazione delle norme di legge regionale con la deliberazione della Giunta regionale n. 1885 del 14 dicembre 2020 sono stati definiti i valori soglia per i due vincoli di sostenibilità del debito e della spesa di personale. I valori soglia relativi all'indicatore di sostenibilità della spesa di personale, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1885/2020, sono stati aggiornati, a decorrere dal 2022, con deliberazione n. 1994/2021, a seguito delle risultanze del monitoraggio sui "contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche".

L'obbligo della sostenibilità della spesa di personale è definito come rispetto di un valore soglia in riferimento all'incidenza delle spese di personale del comune sulle entrate correnti del comune medesimo.

Per i Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti come il Comune di Fiumicello Villa Vicentina il valore soglia è del 27,20% incrementato al 28,7% grazie alla premialità di 1,5 punti percentuali. La spesa potenziale per il Comune di Fiumicello Villa Vicentina sarebbe pari a 1.689.642€ mentre la spesa di personale del Comune di Fiumicello Villa Vicentina calcolata in base alla DGR 1885/2020 è di 1.355.644€ con un valore rispetto alle entrate correnti pari al 22,15%. Si evidenzia che depurando le entrate correnti della quota Iliia per cat D che si restituisce alla regione in base alla tabella P pari a 235.164€ la percentuale sale al 23,03% sempre dentro il limite del valore soglia.

Si segnala che tale vincolo per i comuni del Friuli Venezia Giulia assorbe anche i limiti del trattamento accessorio del personale e delle assunzioni flessibili.

Infatti, con l'entrata in vigore delle nuove norme sugli obblighi di finanza locale della Regione Friuli Venezia Giulia è stata effettuata un'operazione di semplificazione delle disposizioni applicabili agli enti locali in materia di contenimento della spesa e regole di reclutamento. Non sono più applicabili, in particolare, le seguenti norme in materia di: a. contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, come previsto dall'articolo 22 della legge regionale n. 18/2015 nel testo vigente fino al 31 dicembre 2020; b. reclutamento di personale contenute nell'articolo 4, comma 2, della legge 12/2014; c. reclutamento del personale a tempo indeterminato contenute, con riferimento fino all'esercizio 2020, nell'articolo 56, comma 19, della legge regionale 18/2016; d. reclutamento di personale a tempo determinato contenute nel decreto legge n. 78/2010, articolo 9, comma 28; 9 e. reclutamento di personale – utilizzo resti assunzionali – contenute nell'articolo 14-bis del decreto legge n. 4/2019; f. reclutamento di personale a tempo indeterminato e lavoro flessibile - budget regionale – contenute nell'articolo 19, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 18/2016; g. reclutamento di personale – cessione spazi assunzionali a livello regionale – contenute nell'articolo 56, comma 19 bis della legge regionale n. 18/2016. Pertanto con le nuove regole non rileva più la disciplina degli spazi assunzionali e le assunzioni prescindono anche dalle eventuali cessazioni. L'ente può assumere se sostiene nel tempo la spesa di personale; h. limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016 (Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75), norma peraltro derogata, per il solo esercizio 2020, dall'articolo 10, comma 17 della legge regionale 23/2019.

Con il contratto CCRL 2019-2021 sono stati tolti anche i limiti contrattuali del fondo straordinario ed infatti tale importo è stato incrementato e anche quelli delle indennità mentre i limiti minimi e massimi per le indennità di posizione organizzativa sono stati elevati a 16 mila €

(4.150 – 16.000 euro per tredici mensilità), e le percentuali della retribuzione di risultato (da un minimo di 15% ad un massimo del 35%).

2.1.3 Accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1, lett. a)

Il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata impone di accertare per intero tutte le entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esazione, ad eccezione di talune tipologie di entrate, tassativamente previste nei Principi contabili, quali:

- a) entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche,
- b) entrate assistite da fidejussione,
- c) entrate tributarie che, sulla base del paragrafo 3.7 del principio applicato della contabilità finanziaria, sono accertate per cassa,
- d) entrate riscalate per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Fatte salve le citate eccezioni, quindi, sono vietati gli accertamenti per cassa.

Contestualmente, per evidenti ragioni di prudenza e di tutela degli equilibri contabili, viene nel contempo previsto l'obbligo di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo rappresenta un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte (quali, ad esempio, i proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada e i cosiddetti oneri di urbanizzazione) possano finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando squilibri e aprendo pericolosi "buchi" nei conti.

Tale fondo deve obbligatoriamente essere iscritto in bilancio: a tal fine è stanziata nel corrente bilancio di previsione la relativa posta contabile (U.1.10.01.03) il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Sotto il profilo squisitamente contabile, nel nuovo bilancio finanziario di previsione, previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

Con riferimento alla individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, si segnala che tale scelta è rimessa a ciascuna amministrazione, con obbligo di motivazione in sede di nota integrativa al bilancio. E' facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia, categoria oppure singolo capitolo), ma la quantificazione va rendicontata a livello di tipologia sulla base dell'apposito prospetto.

In base a quanto previsto dal paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011, a decorrere dal 2021 l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.

Rinviando alla specifica disciplina delle modalità di calcolo previste, tra l'altro, dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., ed in considerazione della previsione portata dal medesimo principio secondo cui *"il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o*

per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio", la quantificazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio 2026 è così riassumibile:

Stanziamento in bilancio 2026 della voce U: 1.10.01.03 162.040,14€ , relativo alle seguenti entrate:

Capitolo	Articolo	Descrizione voce	Titolo	Accantonamento Obbligatorio	Accantonamento Effettivo	Percentuale
1000	3	recupero evasione IMU	1	18.862,27	20.354,98	38,48
1024	5	TARI	1	105.142,33	105.307,93	12,34
3013	1	MENSA ALUNNI - capitolo rilevante ai fini I.V.A. (285 v)	3	21.747,71	22.907,13	12,15
3014	0	PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - capitolo rilevante ai fini I.V.A. 286+427V)	3	1.446,50	1.446,50	9,98
3020	1	PROVENTI DALLE PALESTRE - attività commerciale - capitolo rilevante ai fini I.V.A.	3	189,22	453,92	2,8
3063	0	Fitti reali di fabbricati	3	1.161,25	1.161,25	32,26
3075	2	canone concessione impianti sportivi	3	711,21	711,21	28,45
3201	1	sanzioni amministrative a carico delle famiglie (anni precedenti cap. 3008/1)	3	167,21	187,54	8,15
3202	1	sanzioni ART 208 per violazioni C.D.S. a carico delle famiglie (anni precedenti cap. 3009/1)	3	4.412,94	5.738,50	22,89
3202	4	sanzioni art. 142 per violazioni a carico di famiglie- istituito dal 2023	3	56,27	56,27	2,81
3201	2	sanzioni amministrative a carico delle imprese (anni precedenti cap. 3008/2)	3	143,60	143,60	9,57
3202	2	sanzioni art 208 per violazioni C.D.S. a carico delle imprese (anni precedenti cap. 3009/2)	3	431,14	431,14	43,11
3202	3	sanzioni art. 142 per violazioni a carico imprese - istituito dal 2023	3	69,83	69,83	6,98
3600	0	Componenti perequative TARI	3	0,00	3.070,34	12,33

In riferimento agli obblighi informativi previsti in sede di bilancio preventivo si evidenzia infine che:

a) Entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione e per le quali, derogando dalla norma di carattere generale, non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, si fornisce il seguente prospetto di dettaglio:

Entrate per le quali non si effettua l'accantonamento al FCDE

Titolo di entrata	Descrizione	Importo	Motivazione
-------------------	-------------	---------	-------------

b) Motivazioni di scelta della modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata:

Per quanto concerne infine le modalità di calcolo della media il responsabile del servizio finanziario ha applicato la media semplice calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

2.1.4 Accantonamenti al fondo rischi spese legali

Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.vv.), prescrive i seguenti obblighi in materia di bilancio di previsione:

"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso"... "Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio."

All'esito delle verifiche ricognitive effettuate dai competenti uffici, sono stati previsti nel bilancio 2026 accantonamenti al fondo rischi spese legali per complessive euro 4.700.

L'accantonamento è relativo al contenzioso per rimborso rette case di riposo.

2.1.5 Accantonamenti per perdite delle società ed aziende partecipate

In base alla previsione normativa dell'art. 21 del D.Lgs. 175/2016 per il quale "Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione", per le società in perdita risultante dall'ultimo rendiconto approvato è stato operato il relativo accantonamento nel bilancio di previsione.

Si segnala infine che, limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del Codice civile.

Non si registrano effetti di tali disposizioni sul bilancio 2026 del nostro ente in quanto non abbiamo società partecipate in perdita

2.1.6 Accantonamento per spese potenziali

Il paragrafo 9.11.1 del principio contabile applicato della programmazione prevede, inoltre, che sia data adeguata motivazione dei criteri di valutazione seguiti per l'accantonamento di fondi spese potenziali. A tal fine si specifica che questo ente ha previsto un accantonamento per spese potenziali di importo pari a 1.000€.

2.1.7 Accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali

Con riferimento al rispetto della tempistica dei pagamenti dei debiti commerciali e alla riduzione del debito pregresso si rappresenta che l'ente ha conseguito:

- la riduzione del 10% dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- un valore dell'indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente che attesta pagamenti non superiore al termine di 30 giorni previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 231/2002.

Conseguentemente non ha effettuato l'accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti.

2.1.8 Interventi programmati per spese di investimento

L'articolo 11, comma 5, lettera d) del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Prima di elencare quali sono i principali lavori pubblici da realizzare nel triennio 2026/2028 e la relativa fonte di finanziamento, è bene specificare quali coperture finanziarie il legislatore considera idonee per gli investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 6), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura può essere costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura può essere costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, meglio specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (paragrafi da 5.3.5 a 5.3.10). Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione. A tal fine si rimanda al paragrafo successivo.

Principali lavori pubblici da realizzare nell'anno 2026	Fonte di finanziamento	Importo
PIAZZALE TIGLI RIQUALIFICAZIONE BORGHI	contributo regionale	296.588,55

2.1.9 Investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente

Gli investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione sono analiticamente elencati nella tabella successiva:

Investimenti finanziati da quote del saldo positivo di parte corrente	Anno di previsione	Importo	Capitoli/articoli di spesa
---	--------------------	---------	----------------------------

0,00

Non ricorre la fattispecie.

2.2 Titolo 2 Spese in conto capitale

Con il termine *Spese in conto capitale* generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio.

Come per le spese del titolo 1, anche per quelle in conto capitale l'analisi per missioni costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo del titolo 2.

Abbiamo già segnalato in precedenza che l'analisi condotta confrontando l'entità di spesa per missione rispetto al totale complessivo del titolo evidenzia l'orientamento dell'amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che verso altri. Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo 2 per missione nel bilancio 2026/2028.

E' opportuno, a tal riguardo, segnalare come la destinazione delle spese per investimento verso talune finalità rispetto ad altre evidenzia l'effetto sia delle scelte strutturali poste dall'amministrazione, sia della loro incidenza sulla composizione quantitativa e qualitativa del patrimonio.

Le previsioni 2026

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 2 SPESA)	2026	2027	2028
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma 06 - Ufficio tecnico	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			
Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	57.442,36	10.000,00	10.000,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma 01 - Sport e tempo libero	148.624,75	0,00	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 03 - Rifiuti	78.104,62	0,00	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma 02 - Trasporto pubblico locale	50.000,00	0,00	0,00
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	414.666,92	10.000,00	10.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 11 - Interventi per asili nido	18.500,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	877.338,65	30.000,00	30.000,00

Missione - Programma	Descrizione Opera
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma 06 - Ufficio tecnico	prestazioni professionali finanziate da oneri di urbanizzazione
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	
Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	mobili e attrezzature scuole urbanizzazione secondaria
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	copertura biblioteca
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma 03 - Rifiuti	tombinamento ecopiazzola
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	
Programma 02 - Trasporto pubblico locale	pensiline fermate
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	urbanizzazione primaria attraversamenti pedonali lettura targhe piazzale Tigli

2.2.1 I macroaggregati di spesa in c/capitale

Rinviando a quanto già detto per la classificazione economico funzionale per macroaggregati della spesa corrente, la ripartizione del titolo 2 per macroaggregati è riepilogata, per l'anno 2026, nella tabella che segue:

Le previsioni di spesa in c/capitale per macroaggregati 2026

MACROAGGREGATI TITOLO 2	2026	%
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	877.338,65	100,00%
Contributi agli investimenti	0,00	0,00%
Altri Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	877.338,65	100,00%

2.2.2 Il programma triennale degli investimenti**Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1, lett. d)**

Principali lavori pubblici da realizzare nell'anno 2026	Fonte di finanziamento	Importo
PIAZZALE TIGLI RIQUALIFICAZIONE BORGHI	contributo regionale	296.588,55

2.3 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

La spesa del titolo 3 ricomprende gli esborsi relativi a:

- acquisizioni di attività finanziarie quali partecipazioni e conferimenti di capitale oltre ad altri prodotti finanziari permessi dalla normativa vigente in materia;
- concessione crediti di breve periodo a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- concessione crediti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- versamenti a depositi bancari.

La tabella che segue riporta le voci attivate e le relative previsioni con riferimento al triennio 2026/2028 prevedendone un confronto anche con le annualità pregresse.

Le previsioni 2026

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 3 SPESA)	2026	2027	2028
TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00

2.3.1 I macroaggregati di spese per incremento di attività finanziarie

Anche per le spese relative agli incrementi di attività finanziarie, appare utile illustrare la ripartizione del titolo 3 per macroaggregati che, per l'anno 2026, è così sintetizzabile:

Le previsioni di spesa in c/capitale per macroaggregati

MACROAGGREGATI TITOLO 3	2026	%
Acquisizioni attività finanziarie	0,00	0,00%
Concessioni crediti di breve termine	0,00	0,00%
Concessioni crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00%
Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO III - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	100,00%

2.4 Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti

Il titolo 4 della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti; si ricorda, a riguardo, che la parte della rata riferita agli interessi passivi è iscritta nel Titolo 1 della spesa.

L'analisi economico-funzionale delle "*Spese per rimborso di prestiti*", tralasciando l'unica missione prevista a riguardo (la n. 50), viene svolta con riferimento ai soli macroaggregati e permette di comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti obbligazionari.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la relativa previsione di spesa con riferimento dapprima al triennio 2026/2028, prevedendone un confronto anche con le annualità pregresse e, successivamente, la ripartizione percentuale dei macroaggregati rispetto al valore complessivo del titolo per l'anno 2026.

Le previsioni

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 4 SPESA)	2026	2027	2028
MISSIONE 50 - Debito pubblico			
Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	280.509,26	283.783,54	284.891,96
TOTALE TITOLO 4	280.509,26	283.783,54	284.891,96

2.4.1 Le anticipazioni di liquidità

L'ente non ha contratto anticipazioni di liquidità, erogate da Cassa Depositi e Prestiti con il D.L. 35/2013 e con i successivi decreti legge n. 66 del 2014, n. 78 del 2015 e, da ultimo, con i decreti legge nn. 34/2020 e 73/2021 per fronteggiare il ritardo nei tempi di pagamento di lavori, servizi e forniture della pubblica amministrazione.

2.5 Le Spese "ricorrenti" e "non ricorrenti"

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.3

Come già fatto per le entrate (*cf. precedente paragrafo 1.2*), è opportuno fornire, così come previsto al punto 9.11.3 della nota integrativa, l'articolazione e la relazione tra le "spese ricorrenti" e quelle "non ricorrenti", distinguendole in relazione alla circostanza che il sostenimento sia previsto a regime ovvero limitato ad uno o più esercizi.

Pertanto, sono da considerare "non ricorrenti" e, come tali, con effetti non strutturali sul bilancio dell'ente, le seguenti spese:

SPESA "NON RICORRENTI"	2026	2027	2028
Consultazioni referendarie ed elettorali	0,00	0,00	0,00
Ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società	0,00	0,00	0,00

Altri trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00	0,00	0,00
Investimenti diretti	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	228.575,37	89.389,39	84.842,95
Altre spese diverse dalle precedenti	32.545,02	32.545,02	32.545,02
Totale Spese non ricorrenti	261.120,39	121.934,41	117.387,97
in % sul totale spese	2,83%	1,50%	1,45%

Le altre spese diverse dalle precedenti:

- attività culturali
- incarichi per sviluppo prodotti agricoli
- spese postali per evasione
- manutenzioni ordinarie non ripetitive
- servizi ausiliari biblioteca

TERZA PARTE



L'AVANZO / DISAVANZO ED I VINCOLI SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

3 ANALISI DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Conclusa l'analisi delle varie voci componenti le entrate e le spese, si ritiene interessante dedicare attenzione al risultato d'amministrazione che si prevede possa derivare dal rendiconto dell'esercizio 2025 e che, nel rispetto delle disposizioni normative di seguito riportate, può essere, già in questa fase, applicato al bilancio 2026. Si nota come esso, nella sua valorizzazione positiva (avanzo) e negativa (disavanzo), abbia partecipato alla determinazione dei risultati parziali così come, allo stesso modo, costituisce un addendo essenziale nella determinazione del valore complessivo di ciascuna delle due parti del bilancio.

Al fine di meglio comprendere le scelte poste in essere dall'amministrazione nel corso dell'ultimo triennio, è proposta la tabella che segue nella quale si evidenzia l'importo complessivo dell'avanzo così come applicato al bilancio 2026 nella sua ripartizione tra le spese correnti e quelle d'investimento, il trend storico e prospettico riferito agli anni dal 2023 al 2028.

Avanzo	2023	2024	2025	2026
Avanzo applicato per spese correnti	150.858,58	760.538,22	125.696,11	52.450,50
Avanzo applicato per spese di investimento	1.594.208,55	1.609.477,20	1.184.879,17	499.185,55
Totale Avanzo applicato	1.745.067,13	2.370.015,42	1.310.575,28	551.636,05

Disavanzo	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Disavanzo applicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L'avanzo applicato al bilancio di previsione annualità 2026 riguarda le seguenti quote del risultato di amministrazione:

Capitolo	Articolo	Descrizione voce bilancio	Importo
1811	3	Restituzione fondo covid funzioni fondamentali	44.363,75
1811	4	RESTITUZIONE FONDI SPECIFICI SPESA COVID	2.657,61
1811	4	RESTITUZIONE FONDI SPECIFICI SPESA COVID	5.255,75
1811	4	RESTITUZIONE FONDI SPECIFICI SPESA COVID	173,39
avanzo parte corrente			52.450,50
3009	1	adeguamento cucina Casa delle Associazioni finanziato con contributo regionale di 50.000 euro> capitol entrata 4022/2	4.500,00
3433	1	acquisto arredi per asilo nido	18.500,00
3477	1	VIDEOSORVEGLIANZA	29.597,00
3480	1	PIAZZALE TIGLI RIQUALIFICAZIONE BORGHI	296.588,55
3007	1	PENSILINE FERMATE	50.000,00

3015	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	100.000,00
avanzo parte capitale			499.185,55

Il dato consuntivato dell'esercizio 2025 e relativo all'avanzo è stato ottenuto procedendo alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il suo valore è ripartito come di seguito precisato in tabella.

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025		3.433.894,33
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025		735.630,70
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		34.653,01
Fondo di garanzia debiti commerciali		0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica		0,00
Altri accantonamenti		303.091,52
B) Totale parte accantonata		1.073.375,23
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		262.460,23
Vincoli derivanti da trasferimenti		1.015.961,27
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		541.909,93
Altri vincoli		0,00
C) Totale parte vincolata		1.820.331,43
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinato agli investimenti		46.591,25
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		493.596,42
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 previsto nel bilancio		
Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)		0,00
Utilizzo quota vincolata		551.636,05
Utilizzo quota destinata agli investimenti (previo approvazione del rendiconto)		0,00
Utilizzo quota disponibile (previo approvazione del rendiconto)		0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto		551.636,05

3.1 Le Quote Accantonate, Vincolate e Destinate del Risultato di Amministrazione

Così come previsto al punto 9.11.4 del principio contabile applicato alla programmazione, si rimanda all'allegato a2 per l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione.

I valori riportati nell'elenco sono relativi al risultato di amministrazione presunto elaborato sulla base di dati di preconsuntivo alla data del 18/11/2025.

Tabella 1 - Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025 (dati presunti)	Impegni presunti esercizi 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministra- zione (dati presunti)	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministra- zione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2025 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministra- zione (+) e cancellazione nell'esercizio 2025 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione e del rendiconto dell'esercizio 2024 se non reimpegnati nell'esercizio 2025 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministra- zione presunto al 31/12/2025	Risorse vincolate presunte al 31/12/2025 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)- (c)-(d)-(e)-(f)	(i)
Totale risorse vincolate		1.514.055,86	739.780,75	136.916,63	0,00	296.588,55	0,00	1.820.331,43	551.636,05
Totali									Risorse vincolate nel risultato di amministra- zione presunto al 31/12/2025
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)									0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)									0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)									0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)									0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)									0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)									0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1)									262.460,23
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)									1.015.961,27
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3)									0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)									541.909,93
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h/5-i/5)									0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i)									1.820.331,43

3.2II Risultato di Amministrazione Presunto e l'eventuale ripiano del disavanzo

Dal prospetto del risultato di amministrazione presunto, si rileva che l'ente non risulta essere in disavanzo.

4 Il Fondo pluriennale vincolato

4.1 Parte Entrata - Il Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cd "*potenziata*" di cui ai Principi generali allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziato nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono tali spese. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale, il valore di detti due fondi.

Fondo pluriennale vincolato - Parte entrata	2026	2027	2028
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	255.210,74	0,00	0,00
Totale Entrate FPV	255.210,74	0,00	0,00

4.2 Parte Spesa - Il Fondo pluriennale vincolato

Per quanto concerne la spesa, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale il valore di detti due fondi.

Fondo pluriennale vincolato - Parte spesa	2026	2027	2028
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Spese FPV	0,00	0,00	0,00

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1, lett. e)

Con riferimento agli investimenti in corso di definizione, ai sensi del punto 9.11.1 lettera e) del principio contabile della programmazione del bilancio, si espongono nella tabella che segue, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi (previsione dei SAL) di spesa.

Trattasi di quegli investimenti inseriti, dapprima nel piano triennale delle opere pubbliche e, successivamente, nel bilancio di previsione, per i quali non è stato possibile avere il cronoprogramma lavori: la tabella che segue ne illustra le motivazioni.

Opere prive di cronoprogramma	annualità	motivazione
-------------------------------	-----------	-------------

QUARTA PARTE



GLI EQUILIBRI GENERALI E PARZIALI DEL BILANCIO 2026

5 Analisi degli equilibri parziali: una visione d'insieme

In premessa alla presente relazione abbiamo riportato le tabelle di sintesi, per il 2026 e per il 2027-2028, della manovra finanziaria complessiva posta in essere dall'amministrazione, mettendo a confronto i titoli di entrata con quelli di spesa.

Ma la sinteticità con cui, attraverso le suddette tabelle, viene presentata la gestione dell'ente, ancorché necessaria per dare una visione d'insieme della gestione, potrebbe non essere sufficientemente esaustiva per coloro che non hanno partecipato alla stesura del documento i quali, ad eccezione del riscontro dell'equilibrio generale, non avrebbero elementi di valutazione analitici necessari per riflessioni più approfondite.

Per meglio comprendere le soluzioni adottate dalla nostra amministrazione, procederemo pertanto alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.

A tal fine si procederà a suddividere il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, e si cercherà di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine:

- a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- b) Bilancio di parte capitale, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;
- c) Bilancio delle partite finanziarie, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;
- d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente.

Nella tabella seguente vengono riportati, per una lettura integrata, i risultati parziali e totali di ciascuna delle quattro parti richiamate, ottenuti come differenza tra entrate e correlate spese, rinviando ai successivi paragrafi per l'analisi dettagliata di ciascuno di essi.

Le parti del Bilancio	Previsioni 2026
Risultato del Bilancio corrente (Entrate correnti - Spese correnti)	0,00
Risultato del Bilancio di parte capitale (Entrate di parte capitale - Spese di parte capitale)	0,00
Risultato del Bilancio delle partite finanziarie (Entrate delle partite finanziarie - Spese delle partite finanziarie)	0,00
Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro) (Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro)	0,00
Saldo complessivo (Entrate - Spese)	0,00

5.1 L'equilibrio del Bilancio corrente

Il Bilancio corrente trova la sua definizione, seppur in modo implicito, nell'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, che così recita:

"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità".

In generale potremmo dire che tale equilibrio misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni di consumo, per i fitti e per i servizi alla cittadinanza (pubblica illuminazione, trasporto, raccolta rifiuti, ...) e più in generale per tutte quelle uscite che trovano utilizzo solo nell'anno in corso. L'equilibrio è rispettato se si verifica la seguente relazione:

$$\text{Entrate correnti} \geq \text{Spese correnti}$$

Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le varie componenti dell'entrata e della spesa che concorrono al suo risultato finale.

Bilancio Corrente

Bilancio Corrente		Importo 2026
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)	52.450,50
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	6.329.358,78
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	135.633,01
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	6.236.933,03
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	280.509,26
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=H-AA+A+Q1+B+C+I-L+M-D-E-F-VF)		0,00

Nella voce *"Utilizzo avanzo amministrazione per spese correnti"* sono comprese anche le eventuali somme finalizzate al rimborso anticipato dei prestiti.

5.2 L'equilibrio del Bilancio di parte capitale

Se il Bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese riferite al breve termine, il Bilancio di parte capitale analizza il sistema delle relazioni esistenti tra le fonti e gli impieghi che partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente.

La determinazione dell'equilibrio parziale del Bilancio di parte capitale può essere ottenuta confrontando le entrate di parte capitale previste nei Titoli 4, 5 e 6 (con l'esclusione delle somme che sono già state esposte nel Bilancio corrente, quali gli oneri di urbanizzazione) con le spese dei Titoli 2 e 3.01 da cui dovremmo però sottrarre la voce 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale.

Tenendo conto del vincolo legislativo previsto per il Bilancio corrente, l'equilibrio è rispettato se si verifica la seguente relazione:

$$\text{Entrate di parte capitale} \leq \text{Spese di parte capitale}$$

In particolare, nella tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla copertura della spesa di parte capitale.

Bilancio di parte capitale

Bilancio di parte capitale		Importo 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	499.185,55
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	255.210,74
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	258.575,37
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	135.633,01
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	877.338,65
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E+VF)		0,00

Bilancio Finale		Importo 2026
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
VARIAZIONI ATTIVITÀ FINANZIARIA (VF =+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)		0,00

5.3 L'equilibrio del Bilancio Partite finanziarie

Il bilancio dell'ente, oltre alla parte corrente ed a quella capitale, si compone di altre voci che evidenziano partite compensative che non incidono sulle spese di consumo né, tanto meno, sul patrimonio dell'ente.

Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'ente locale avremo il cosiddetto "*Bilancio Partite finanziarie*" che, come si comprende dalla stessa denominazione, pone in correlazione tutti i flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all'ente senza influenzare le due precedenti gestioni.

In particolare, sono da considerare appartenenti a detta parte di bilancio tutte quelle permutazioni finanziarie previste nell'anno 2026, quali:

- a) *le anticipazioni di cassa ed i relativi rimborsi;*
- b) *i finanziamenti a breve termine ed i relativi rimborsi;*
- c) *le riscossioni e le concessioni di crediti.*

L'equilibrio del Bilancio Partite finanziarie è rispettato se si verifica la seguente relazione:
Totale Entrate da riduzione attività finanziarie = Totale Spese per incremento attività finanziarie

In particolare, nella seguente tabella si evidenzia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza.

Bilancio Partite finanziarie

Entrate	Importo 2026	Spese	Importo 2026
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoreria (+)	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesorerie (+)	0,00
Totale Titolo 7	0,00	Totale Titolo 5	0,00
Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve termine (+)	0,00	Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti breve termine (+)	0,00
Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)	0,00	Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (+)	0,00
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)	0,00	Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (+)	0,00

Totale Rettifiche	0,00	Totale Rettifiche	0,00
TOTALE ENTRATA	0,00	TOTALE SPESA	0,00
Risultato del Bilancio Partite finanziarie (ENTRATA - SPESA)			0,00

5.4 L'equilibrio del Bilancio di terzi

Il Bilancio dei servizi in conto terzi e delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle operazioni poste in essere in nome e per conto di altri soggetti e per le quali l'ente opera in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale.

Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi sono collocate nel bilancio rispettivamente al Titolo 9 ed al Titolo 7 ed hanno un effetto figurativo perché l'ente è, al tempo stesso, soggetto creditore e debitore.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del D.Lgs. n. 267/2000, nelle entrate e nelle spese per i servizi per conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie:

- le ritenute d'imposta sui redditi;
- le somme destinate al servizio economato;
- i depositi contrattuali.

Sul tema il principio contabile applicato della contabilità finanziaria n. 2 al punto 7.2 precisa: *"La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile".*

Pertanto, l'equilibrio del Bilancio di terzi risulta rispettato se si verifica la seguente relazione:
 Titolo 9 Entrate = Titolo 7 Spese

Nella tabella si evidenzia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza.

Bilancio di terzi

Entrate	Importo 2026	Spese	Importo 2026
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro (+)	1.839.500,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro (+)	1.839.500,00
TOTALE ENTRATA	1.839.500,00	TOTALE SPESA	1.839.500,00
Risultato del Bilancio partite di giro (ENTRATA - SPESA)			0,00

QUINTA PARTE



COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

6 Coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica

La Legge di bilancio per il 2025 (L. 207/2024), al comma 785 dell'articolo 1, introduce significative innovazioni nella definizione e nella verifica del pareggio di bilancio degli enti territoriali. A partire dall'esercizio 2025, infatti, l'equilibrio finanziario — già delineato dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018 — viene ridefinito attraverso una formulazione più restrittiva e puntuale.

In base alla nuova norma, il saldo di competenza tra entrate e spese, necessario per il rispetto dell'equilibrio di bilancio, deve risultare non negativo e comprendere anche l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, il recupero di disavanzi pregressi e l'impiego del fondo pluriennale vincolato (FPV). Tuttavia, nel calcolo non devono essere considerate le entrate vincolate e accantonate che non abbiano trovato effettivo impiego nel corso dell'esercizio.

L. 207/2024

785. A decorrere dall'anno 2025, per gli enti di cui al primo periodo del comma 784, l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.

Detto aspetto è stato ribadito anche nel D.M. 13 febbraio 2025 di modifica del principio contabile 4/1:

1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

1. ...omissis...

2. al paragrafo 13.3, dopo le parole "1) l'equilibrio di bilancio", sono inserite le seguenti "è definito dall'articolo 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024 come il saldo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. A decorrere dall'esercizio 2025, l'equilibrio previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, è rispettato in presenza di un saldo non negativo dell'equilibrio di bilancio. L'equilibrio di bilancio";

Gli equilibri di bilancio, così come definiti e disciplinati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° agosto 2019 (noto come undicesimo decreto correttivo), devono essere presentati attraverso uno specifico prospetto da allegare obbligatoriamente sia al rendiconto della gestione sia al bilancio di previsione. In tale prospetto, gli equilibri sono quelli identificati con le sigle **W1 (risultato di competenza)**, **W2 (equilibrio di bilancio)** e **W3 (equilibrio**

complessivo).

Con l'introduzione delle nuove disposizioni previste dalla Legge di bilancio 2025, il calcolo a consuntivo del pareggio di bilancio subisce un'importante modifica. Infatti, esso dovrà includere nel computo anche le entrate vincolate e accantonate che, non essendo state utilizzate durante l'esercizio, confluiscono nel risultato di amministrazione. Questo implica che il saldo **W2, indicatore dell'equilibrio di bilancio, dovrà obbligatoriamente risultare non negativo**, superando la precedente impostazione che consentiva, come detto, di considerare il rispetto di tale saldo come un obiettivo tendenziale.

Poiché tale calcolo viene effettuato a consuntivo, gli enti locali saranno chiamati a pianificare con maggiore rigore il rispetto dell'equilibrio già nella fase di previsione del bilancio. Sarà, pertanto, indispensabile un monitoraggio costante durante l'esercizio per garantire che la gestione finanziaria rimanga conforme ai vincoli di stabilità, evitando così di incorrere nelle sanzioni previste.

Dal prospetto della sezione precedente si evidenzia che l'equilibrio di bilancio risultante dalle voci O) Equilibrio di parte corrente + Z) Equilibrio parte in conto capitale è <<Positivo >> e pertanto l'ente nel corso del corso dell'anno continuerà a monitorare periodicamente al fine di verificare se le previsioni si trasformino in accertamenti ed impegni in grado di rispettare a termine dell'esercizio il risultato positivo del parametro W2.

Con l'introduzione delle nuove disposizioni previste dalla Legge di bilancio 2025, il calcolo a consuntivo del pareggio di bilancio subisce un'importante modifica. Infatti, esso dovrà includere nel computo anche le entrate vincolate e accantonate che, non essendo state utilizzate durante l'esercizio, confluiscono nel risultato di amministrazione. Questo implica che il saldo **W2, indicatore dell'equilibrio di bilancio, dovrà obbligatoriamente risultare non negativo**, superando la precedente impostazione che consentiva, come detto, di considerare il rispetto di tale saldo come un obiettivo tendenziale.

Poiché tale calcolo viene effettuato a consuntivo, gli enti locali saranno chiamati a pianificare con maggiore rigore il rispetto dell'equilibrio già nella fase di previsione del bilancio. Sarà, pertanto, indispensabile un monitoraggio costante durante l'esercizio per garantire che la gestione finanziaria rimanga conforme ai vincoli di stabilità, evitando così di incorrere nelle sanzioni previste.

Dal prospetto della sezione precedente si evidenzia che l'equilibrio di bilancio risultante dalle voci O) Equilibrio di parte corrente + Z) Equilibrio parte in conto capitale è pari a zero e pertanto l'ente nel corso del corso dell'anno continuerà a monitorare periodicamente al fine di verificare se le previsioni si trasformino in accertamenti ed impegni in grado di rispettare a termine dell'esercizio il risultato positivo del parametro W2.

Gli obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, declinati dal nuovo articolo 19 della legge regionale n. 18/2018, prevedono che gli enti debbano:

- a) assicurare l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale,
- b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale,
- c) assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.

In merito all'obbligo di cui alla lettera c) l'argomento è stato trattato nella sezione delle spese del personale a cui si rimanda.

Per quanto attiene all'obbligo dell'equilibrio di bilancio comma 1, lettera a) dell'articolo 19 della legge regionale n. 18/2015, che trova il suo fondamento in fonti di rango Costituzionale, si rimanda alla disciplina contenuta nella legge 30 dicembre 2018, n. 1459, in particolare i commi da 819 a 827 dell'articolo 1, relativi alla definizione degli equilibri di bilancio degli enti locali, in

forza anche del rinvio operato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 18/2015.

In attuazione delle norme di legge regionale con la deliberazione della Giunta regionale n. 1885 del 14 dicembre 2020 sono stati definiti i valori soglia per il vincolo di sostenibilità del debito.

L'obbligo di sostenibilità del debito è definito come rispetto di un valore soglia in riferimento all'incidenza delle spese per rimborso di prestiti del comune sulle entrate correnti del comune medesimo.

In particolare il valore soglia riferito alla classe demografica è definito quale rapporto percentuale fra la spesa per rimborso di prestiti e le entrate correnti, così come determinato nel "Piano degli indicatori di bilancio" presente nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Per il Comune di Fiumicello Villa Vicentina il valore soglia è pari al 14,44%.

Il Comune, ogni anno, determina il proprio posizionamento rispetto al valore soglia e conseguentemente effettua la valutazione sul rispetto dell'obbligo. Tale operazione deve avvenire sia in sede di bilancio di previsione che di rendiconto di gestione.

In particolare il posizionamento è determinato attraverso il confronto tra il valore soglia riferito alla propria classe demografica e il seguente indicatore che in sede di bilancio di previsione è l'indicatore 8.2 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente nell'allegato 1/a (Indicatori Sintetici) al Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015 concernente il Piano degli indicatori di bilancio e da inviare alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Indicatore che è molto al di sotto del valore soglia, per il 2026 è pari al 3,89%.

Tutti e tre gli obiettivi in bilancio di previsione risultano rispettati.

SESTA PARTE



ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI

7 Enti ed organismi strumentali

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1, lett. h) ed i)

Il punto 9.11.1 del Principio contabile applicato alla Programmazione, nell'introdurre quale allegato al Bilancio di previsione la "nota integrativa", prevede espressamente che essa contenga: "...

- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale".*

Proprio per rispondere a questa disposizione, le tabelle che seguono riportano i dati prescritti; con riferimento agli enti ed organismi strumentali partecipati, l'ente presenta la situazione di seguito riepilogata:

Denominazione ente o organismo partecipato	Tipologia	% Partecipazione
C.A.M.P.P. Consorzio per l'Assistenza medico psicopedagogica	consorzio	5,75

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nei rispettivi siti internet.

7.1 L'elenco delle partecipazioni possedute e relative quote percentuali

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1, lett. i)

Con riferimento all'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale si ha:

Società o ente partecipato	% Partecipazione	Valore nominale	Valore iscritto a patrimonio
C.A.F.C. SpA	0,98	436.339,20	1.079.210,39
NET SpA	1,76	171.671,00	426.905,51

SETTIMA PARTE



L'ANALISI DEI SERVIZI EROGATI

8 I SERVIZI EROGATI: CARATTERISTICHE

L'analisi condotta nelle parti precedenti, ed in particolare quella per missione, fornisce un primo ed interessante spaccato della spesa, evidenziando come questa sia stata ripartita tra le principali attività che l'ente deve porre in essere.

Ulteriori elementi di valutazione possono essere tratti da una lettura articolata per servizi: questi ultimi rappresentano, infatti, il risultato elementare dell'intera attività amministrativa dell'ente. D'altra parte tra gli obiettivi principali da conseguire da parte del comune vi è proprio quello di erogare servizi alla collettività amministrata.

L'ente locale, infatti, si pone come istituzione di rappresentanza degli interessi locali, interprete dei bisogni oltre che gestore della maggior parte degli interventi di carattere finale, anche quando programmati da altri soggetti o istituti territoriali di ordine superiore.

In linea generale, i servizi pubblici locali devono essere erogati con modalità tali da migliorarne la qualità ed assicurare la tutela e la partecipazione dei cittadini - utenti.

Il comune, pertanto, assume il ruolo di coordinatore di istanze di servizi da parte dei cittadini da contemperare con le scarse risorse finanziarie a disposizione. A ciò si aggiunge che i servizi offerti non presentano caratteristiche del tutto analoghe, tanto che il legislatore ne ha distinto tre principali tipologie:

- *i servizi istituzionali;*
- *i servizi a domanda individuale;*
- *i servizi produttivi.*

Prescindendo da valutazioni particolari che verranno approfondite trattando delle singole tipologie, potremmo dire che i servizi istituzionali si caratterizzano per l'assenza pressoché totale di proventi diretti, trattandosi di attività che, per loro natura, rientrano tra le competenze specifiche dell'ente pubblico e, come tali, non sono cedibili a terzi.

Al contrario i servizi a domanda individuale ed, ancor più, quelli a carattere produttivo si definiscono per la presenza di un introito che, anche se in alcuni casi non completamente remunerativo dei costi, si configura come corrispettivo per la prestazione resa dall'ente. In realtà i servizi a domanda individuale sono caratterizzati, generalmente, da un rilevante contenuto sociale che, ancora oggi, ne condiziona la gestione e giustifica una tariffa in grado di remunerare solo parzialmente i costi. Non altrettanto potremmo dire dei servizi a carattere produttivo che, nel corso di questi anni, hanno perso la caratteristica di socialità per assumere quella tipicamente imprenditoriale.

Nei paragrafi seguenti, vengono riportate alcune tabelle riassuntive che sintetizzano la gestione dei sopra menzionati servizi.

8.1 I servizi istituzionali

I servizi istituzionali sono quelli considerati obbligatori perché esplicitamente previsti dalla legge ed il loro costo è generalmente finanziato attingendo alle risorse generiche a disposizione dell'ente, quali ad esempio i trasferimenti attribuiti dallo Stato o le entrate di carattere tributario.

Tali servizi sono caratterizzati dal fatto che l'offerta non è funzione della domanda: la loro esistenza deve, comunque, essere garantita da parte dell'ente, prescindendo da qualsiasi giudizio sull'economicità.

All'interno di questa categoria vengono ad annoverarsi l'anagrafe, lo stato civile, la leva militare, la polizia locale, i servizi cimiteriali, la statistica e, più in generale, tutte quelle attività molto spesso caratterizzate dall'assenza di remunerazione poste in essere in forza di un'imposizione giuridica.

Si evidenzia che i servizi istituzionali sono svolti tenendo in considerazione che le funzioni fondamentali dei comuni sono state elencate nell'art. 19 del D.L. n. 95/2012, così come convertito dalla Legge n. 135/2012 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 305, della Legge n. 228/2012 e sono le seguenti:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- i servizi in materia statistica.

Nella maggior parte dei casi si tratta di servizi forniti gratuitamente alla collettività.

8.2 I servizi a domanda individuale

I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una grande rilevanza sociale all'interno della comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi.

Essi si caratterizzano per il fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro pagamento di un prezzo, molto spesso non pienamente remunerativo per l'ente, ma non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti norme sulla finanza locale.

A riguardo, si deve segnalare che il limite minimo di copertura, pari al 36% della spesa, non trova oggi più diretta applicazione, se non negli enti strutturalmente deficitari. Ai fini del rispetto del predetto limite, i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare.

La definizione di un limite di copertura rappresenta, pertanto, un passaggio estremamente delicato per la gestione dell'ente, in quanto l'adozione di tariffe contenute per il cittadino-utente determina una riduzione delle possibilità di spesa per l'ente stesso. Dovendosi, infatti, rispettare il generale principio di pareggio del bilancio, il costo del servizio non coperto dalla contribuzione diretta dell'utenza deve essere finanziato con altre risorse dell'ente, riducendo in tal modo la possibilità di finanziare altri servizi o trasferimenti.

L'incidenza sul bilancio delle spese per i servizi a domanda individuale attivati nel nostro ente e le relative percentuali di copertura sono sintetizzate nella tabella seguente:

Servizi a domanda individuale - Bilancio 2026	Entrate 2026	Spese 2026	Risultato 2026	Copertura in %
Colonie e soggiorni stagionali	17.000,00	22.683,40	-5.683,40	74,94%

Impianti sportivi	18.000,00	24.494,60	-6.494,60	73,49%
Mense scolastiche	230.000,00	298.800,72	-68.800,72	76,97%
Uso di locali non istituzionali	4.000,00	8.643,75	-4.643,75	46,28%
Totale	269.000,00	354.622,47	-85.622,47	

Volendo poi approfondire le componenti positive di ciascun servizio, si è predisposta la tabella seguente, nella quale le entrate sono distinte tra le tariffe e le rimanenti. Allo stesso modo, nella spesa vengono distinte le spese del personale dalle rimanenti.

Servizi a domanda individuale Composizione Entrate e Spese	Tariffe 2026	Altre Entrate 2026	Totale Entrate 2026	Personale 2026	Altre Spese 2026	Totale Spese 2026
Colonie e soggiorni stagionali	11.000,00	6.000,00	17.000,00	683,40	22.000,00	22.683,40
Impianti sportivi	18.000,00	0,00	18.000,00	1.594,60	22.900,00	24.494,60
Mense scolastiche	188.500,00	41.500,00	230.000,00	7.380,72	291.420,00	298.800,72
Uso di locali non istituzionali	4.000,00	0,00	4.000,00	911,20	7.732,55	8.643,75
Totale	221.500,00	47.500,00	269.000,00	10.569,92	344.052,55	354.622,47

8.2.1 L'andamento triennale dei servizi a domanda individuale

Un ulteriore spunto di indagine può essere ottenuto confrontando l'andamento storico delle entrate e delle spese riportate nella tabella seguente.

Servizi a domanda individuale Trend Entrate e Spese	Entrate 2023	Spese 2023	Entrate 2024	Spese 2024	Entrate 2025	Spese 2025
Colonie e soggiorni stagionali	19.000,00	27.000,00	20.000,00	26.727,80	26.000,00	27.183,40
Impianti sportivi	4.000,00	23.600,00	8.500,00	17.614,60	18.500,00	21.514,60
Mense scolastiche	147.000,00	198.568,72	152.600,00	228.063,70	230.000,00	300.077,22
Uso di locali non istituzionali	0,00	0,00	4.000,00	7.563,02	4.000,00	8.709,20
Altri servizi a domanda individuale	0,00	0,00	1.800,00	4.041,70	0,00	0,00
Totale	170.000,00	249.168,72	186.900,00	284.010,82	278.500,00	357.484,42

8.3 I servizi produttivi

I servizi produttivi sono caratterizzati da una spiccata rilevanza sotto il profilo economico ed industriale, che attiene tanto alla caratteristica del servizio reso, quanto alla forma di organizzazione necessaria per la loro erogazione.

Si tratta, in buona sostanza, di attività economiche relative alla distribuzione dell'acqua, del gas metano, dell'elettricità, nonché alla gestione delle farmacie, dei trasporti pubblici e della centrale del latte.

Per tali servizi le vigenti norme prevedono il totale finanziamento da parte degli utenti che li richiedono e ne sostengono integralmente il costo, attraverso la corresponsione delle tariffe. Generalmente tali servizi, anche in funzione della loro rilevanza economica e sociale, sono soggetti alla disciplina dei prezzi amministrati.

Per effetto anche della graduale contrazione dei trasferimenti statali e della conseguente necessità di reperimento diretto di risorse da parte dell'ente, l'erogazione di servizi produttivi rappresenta un'importante risorsa strategica per la gestione, cui attribuire la dovuta rilevanza in termini di assetto strutturale ed organizzativo.

Non sono presenti servizi produttivi.